



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0600/42 – SG.34 – PAO.

Roma, 02 maggio 2024

Alla 1ma Commissione Senato  
Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)  
Ministero dell'Interno  
**ROMA**

**OGGETTO:** Disegno di legge del Governo n. 1053 (Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale vigili del fuoco).  
Osservazioni e proposte modificative.

In relazione al Disegno di legge in oggetto, come richiesto da Codesta Commissione con mail del 18 aprile u.s., il Sindacato Autonomo di Polizia rappresenta qui di seguito le proprie osservazioni e proposte modificative.

In merito alle disposizioni che prevedono un aumento di permanenza da due a quattro gli anni nelle sedi ordinarie e da uno a due anni nelle sedi disagiate per la prima assegnazione degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori e dei Commissari della Polizia di Stato esprimiamo, in generale, non si rilevano criticità. La permanenza nella prima sede per ulteriori due anni (ulteriore anno nelle sedi disagiate) consente, infatti, una graduale crescita professionale e una progressiva formazione operativa. La combinazione quattro anni nella stessa realtà territoriale (due anni in caso di sede disagiata), permette, infatti, di assimilare le tecniche e la professionalità del ruolo di appartenenza fissando le basi del mestiere in maniera solida e garantendo una approfondita conoscenza del territorio.

La modifica può comunque trovare riscontro positivo solo se:

- al personale già assegnato vengano assicurati i tempi di permanenza previsti al momento dell'arruolamento;



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

- venga sostituita l'incompatibilità territoriale al momento in vigore, consistente nell'impossibilità di prestare servizio nella regione di nascita, nella regione di residenza nonché in tutte le regioni limitrofe in fase di prima assegnazione, con l'incompatibilità di prima assegnazione solo per la provincia di residenza e quella di nascita. Al riguardo si chiede di estendere l'ambito di applicazione della suesposta proposta modificativa anche al 17simo corso Vice Ispettori, il quale terminerà il corso e sarà assegnato nelle sedi di servizio nel dicembre p.v. con la precisazione che segue. Molti corsisti sono già appartenenti alla Polizia di Stato e come tali precedentemente destinatari della regola dell'incompatibilità territoriale su base regionale, pertanto, sarebbe opportuno che nei loro riguardi non fosse prevista alcuna incompatibilità. In subordine si potrebbe valutare che non venga inserita tra le incompatibilità l'attuale residenza la quale coincide con la provincia attuale di servizio in quanto trattasi di residenza frutto già delle precedenti incompatibilità e che quindi quale provincia di residenza ai fini dell'incompatibilità venga considerata quella indicata all'atto dell'arruolamento ( si veda l'art. 48 del D.P.R. 335 del 1982 che prevede per il personale l'obbligo di residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui è destinato).

\* \* \* \* \*

Si coglie, inoltre, l'occasione per formulare una ulteriore osservazione in merito ad una innovazione che intende proporre nel provvedimento normativo in parola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della quale siamo stati informati. La questione, nello specifico, riguarda le modalità di arruolamento per il personale esterno (civili) nel Ruolo dei Commissari e nel Ruolo degli Ispettori nel modo che segue.

Per i Commissari:



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

- la previsione del corso di quattordici mesi per chi ha conseguito il diploma di laurea specialistica;
- la previsione di un corso di formazione di cinque anni (accademia) per chi ha conseguito il diploma di scuola media superiore.

Per gli Ispettori:

- l'introduzione di un corso triennale per chi ha conseguito il diploma di scuola media superiore;
- l'introduzione di un corso annuale per chi ha conseguito il diploma di laurea.

Resterebbero, comunque, invariate le modalità di accesso attraverso concorso interno per il personale già appartenente alla Polizia di Stato.

A tale riguardo, le tre diverse modalità di accesso al Ruolo dei Commissari e al Ruolo degli Ispettori comporterebbe inevitabilmente lo svilupparsi di percorsi formativi differenti, soprattutto dal punto di vista della permanenza nelle varie qualifiche. Infatti, avere tempi di formazione diversi, in un'ottica di parità di trattamento e di uniformità, richiede in maniera imprescindibile la necessità di trovare un momento in cui i diversi percorsi di carriera si vadano ad allineare, consentendo a tutti poi le medesime opportunità di avanzamento.

Inoltre, si ritiene opportuna una riforma complessiva del Ruolo degli Ispettori e dei Commissari, al fine di rendere più efficiente e funzionale l'apparato attraverso una valorizzazione del personale.

Si pensi che attualmente per il Ruolo degli Ispettori la qualifica apicale si può raggiungere dopo ben 29 anni di servizio. Di conseguenza, in primo luogo, andrebbero ridotti i tempi di permanenza nelle varie qualifiche. Poi, per dare effettiva applicazione alla carriera degli Ispettori che prevede uno "sviluppo direttivo" si dovrebbe prevedere un percorso che consenta agli appartenenti al ruolo degli Ispettori di raggiungere la qualifica di Commissario Capo e pertanto l'accesso al ruolo dei Commissari.



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Passando alla disamina del percorso di carriera dei funzionari, anche al fine di valorizzare le importanti responsabilità di direzione, è certamente indispensabile ridurre le tempistiche per l'accesso alle qualifiche dirigenziali.

Per realizzare le riforme sopra menzionate, fondamentali per una migliore funzionalità dell'apparato e per un adeguato riconoscimento della professionalità del personale con responsabilità di gestione, è indispensabile intervenire sul riordino delle carriere con interventi correttivi ad *hoc* o attraverso una specifica delega di legge.

A margine delle predette modifiche si chiede anche la previsione di una copertura finanziaria in sede di legge di bilancio.

\* \* \* \* \*

Si coglie, inoltre, l'occasione per proporre ulteriori interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento dell'apparato proponendo le seguenti modifiche emendative:

**- ELIMINAZIONE PROVE FISICHE APPARTENENTI.**

A seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 9 settembre 2022, n. 168, recante "Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale", si è posta la questione della sottoposizione alle prove di efficienza fisica del personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo degli Ispettori o alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato.



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Dal combinato disposto degli artt. 18, comma 8, e 24, commi 2 e 5, del citato d.m., si evince, infatti, che anche gli appartenenti all'Amministrazione devono svolgere le prove di efficienza fisica, già superate nelle precedenti procedure concorsuali. L'articolo 18, comma 8, prevede che "L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi pubblici con riserva di posti per il passaggio o l'accesso ai ruoli o alle carriere superiori

non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti medici, né agli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato (...)". L'assenza di un esplicito esonero dallo svolgimento delle prove fisiche a coloro che già prestano servizi di polizia ha creato forti dubbi con la prassi/disciplina precedente, lasciando spazio alla possibilità di prevederle per tutti i candidati senza alcuna distinzione. L'articolo 24, poi, prevede al comma 2 che "I candidati ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari di Polizia sono sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale", e al comma 5 che "Nella verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica», adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sono preventivamente pubblicate, almeno una settimana prima del loro svolgimento, sul sito nella sezione dedicata al concorso". La situazione che così viene a crearsi è da ritenersi pleonastica per chi è idoneo già ai servizi di polizia, e pertanto sarebbe da considerare contraria ai principi di economicità, efficienza, efficacia, oltre che non conforme all'obiettivo di snellimento e semplificazione delle procedure concorsuali. L'idoneità fisica, già conseguita in passato dai soggetti de quibus, dovrebbe rappresentare un parametro ormai consolidato, non suscettibile di essere messo in discussione dalla mera partecipazione ad una procedura concorsuale. Con la modifica predetta si vuole introdurre definitivamente una norma che consenta agli appartenenti di



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

partecipare ai concorsi per il ruolo degli Ispettori e per la carriera dei Funzionari della Polizia di Stato senza essere sottoposti nuovamente alle prove di efficienza fisica, ripristinando di fatto la prassi normativa sviluppata dai bandi di concorso e vigente prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 168 del 2022.

Si propone il seguente emendamento:

(Casi di esenzione dalle prove di idoneità fisica, psichica e attitudinale del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato)

1. All'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7.bis " Ai fini dell'accertamento dell'efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, considerato anche l'articolo 6, comma 1, lett. c) del presente decreto, il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato sarà esentato dallo svolgimento delle predette prove di idoneità".
2. All'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2000, n. 334 dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3.bis " Ai fini dell'accertamento dell'efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato sarà esentato dallo svolgimento delle predette prove di idoneità".

**- RIMBORSI DIARIA FRONTEX.**

Le diarie previste dal nostro ordinamento per l'invio in missione all'estero sono stabilite dalla Tabella B (All. 2-art. 1) del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, datato 27 agosto 1998, recante "Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola". Le predette diarie hanno subito una riduzione del 20 per cento, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Si richiede l’abrogazione dell’art. 28, comma 1, del citato d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2006, in quanto la riduzione del 20 per cento della diaria si fondava su ragioni di urgenza legate al peculiare contesto economico-sociale, ormai ampiamente superate e non più giustificabili alla luce dell’attuale quadro di riferimento. L’abrogazione della norma che dispone la riduzione della diaria consente, altresì, di attribuire al personale impegnato in missione all’estero un compenso economico maggiormente adeguato ai disagi derivanti dalla permanenza su territorio estero, oltre che all’aumento del tasso di inflazione, riducendo le sperequazioni rispetto agli emolumenti percepiti dagli appartenenti alle Forze di Polizia degli altri Paesi UE.

Si propone il seguente emendamento:

1. Il comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso.

**ART. 42 BIS- ASSEGNAZIONE TEMPORANEA GENITORI DI FIGLI MINORI DI TRE ANNI**

- Estensione al personale delle Forze di Polizia di Stato del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Un orientamento consolidato del Consiglio di Stato aveva negli ultimi tempi riconosciuto l'applicazione di tali istituti anche per il personale in regime di diritto pubblico dal momento che le peculiarità che contraddistinguono i rapporti di lavoro del personale non contrattualizzato, pur se innegabili non sono sufficienti ad escludere l'applicabilità di tali istituti ed in particolare quello di cui all'articolo 42 bis "Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche" che tra l'altro fa espresso riferimento alle Amministrazione Pubbliche.

Tuttavia il Consiglio di Stato in una recente sentenza si è discostato da tale orientamento, ritenendo che l'istituto di cui all'articolo 42 bis non trovi applicazione nei riguardi del personale in regime di diritto pubblico individuato dal d.lgs. 165 del 2001. Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini italiani il diritto alla paternità e alla maternità nonché i diritti dei minori che pure vengono garantiti dall'applicazione della normativa in oggetto, tale proposta di legge si pone l'obiettivo di porre fine ad una ingiustificata disparità di trattamento. In particolare la disposizione di cui all'art. 42 bis d.lgs. 151/2001 rientra tra le norme il cui obiettivo è tutelare i valori costituzionalmente garantiti e protetti, riguardanti la famiglia e in particolare la cura dei figli minori di tre anni, con entrambi i genitori impegnati nell'attività lavorativa.

La tutela di tali valori costituzionali dovrebbe portare ad escludere ogni discriminazione da parte dell'Amministrazione del personale appartenente alla Polizia di Stato in sede di valutazione delle istanze di assegnazione. Si ritiene che gli operatori delle forze dell'ordine meritino l'applicazione di una normativa che permetta loro di far fronte alle numerose difficoltà familiari che insorgono proprio in funzione della professione che svolgono.

Pertanto, tale intervento è volto ad estendere espressamente l'ambito applicativo degli istituti richiamati al personale delle Forze di Polizia

Si propone il seguente emendamento:



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

(Estensione al personale delle Forze di Polizia di Stato delle disposizioni di cui al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).  
1. All’articolo 1 del d.lgs. 151/2001 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente “2.bis. Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche al personale delle Forze di Polizia”.

**- ACCREDITO DEL BUONO PASTO IN BUSTA PAGA.**

L’accredito del corrispondente valore del pasto giornaliero direttamente in busta paga è la soluzione alle diverse problematiche riscontrate in merito ai *ticket restaurant* /buoni pasto elettronici cumulate all’interno di *card* uniche.

Nel corso degli anni, infatti, la modalità alternativa alla fruizione del pasto ossia l’attribuzione dei soprannominati *ticket* elettronici ha dato riscontro a diverse anomalie, quali ad esempio, ritardi nell’accredito delle relative *card*; tipologie di *card* accettate da alcuni e pochi esercizi commerciali convenzionati e non da altri; previsione di un limite massimo di utilizzo alla volta; pagamento di commissioni; non fruibilità durante i *weekend* e a cena; pagamento di commissioni per l’utilizzo.

Con la trasmigrazione del corrispondente valore sullo stipendio anziché sulle *card* si potrebbero evitare e risolvere tali problematiche.

La *ratio* del buono pasto, così procedendo, non verrebbe comunque compromessa: se non può essere garantito il pasto in costanza di servizio, è ovvio che qualunque formula alternativa di fruizione successiva è irrilevante.

Inoltre, la predetta soluzione consente maggiore economicità nella gestione del bene pubblico poiché l’Amministrazione è, infatti, costretta ad attivare gare d’appalto che

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

impegnano in modo importante l'apparato. Procedendo con l'accredito dei buoni pasto in busta paga si avrebbero notevoli e importanti risparmi di spesa pubblica.

A corredo di tale proposta, aggiungiamo la proposta di innalzare il valore del buono pasto ritenuto esente da tassazione senza, peraltro, più effettuare alcuna distinzione tra le varie modalità di *ticket*. Si tratta di un fondamentale modifica, anche in ottica di un futuro aumento del valore stesso del buono pasto, e considerando in generale l'aumento negli ultimi anni del costo della vita e, come noto, dei generi di prima necessità.

Si dispone il seguente emendamento:

1. Inserimento dell'ultimo punto al comma 1 dell'articolo 55 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 recante "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", dopo le parole "alla stipula di convenzioni con esercizi privati" della frase "all'accREDITamento del corrispondente valore del pasto direttamente in busta paga".
2. Si dispone la modifica del comma 703, art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" nel modo che segue: "Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a provvedere all'accREDITamento direttamente in busta paga del valore del pasto, corrispondente a quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203".
3. Si dispone all'articolo 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 riguardante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" la modifica delle parole "le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

elettronica” con le parole “le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 10”.

**- PREVISIONE DI LIMITAZIONI ALLA DECURTAZIONE DELLO STIPENDIO MENSILE.**

La necessità di prevedere un limite massimo alla decurtazione di qualsiasi natura dello stipendio mensile dell'appartenente alle forze di polizia verso cui è riconosciuta la specificità (art. 19 L. 183/2020), nasce dall'esigenza di garantire un'esistenza dignitosa, soprattutto in considerazione delle incompatibilità tutt'ora vigenti con lo svolgimento di altre attività lavorative in maniera continuativa e non gratuita.

L'istituzione di un principio in tal senso scaturisce dalle seguenti motivazioni.

Spesso, a seguito di conguagli fiscali e/o di altre trattenute, sono state accreditate rate stipendiali di pochi euro. Ciò avviene, ad esempio, in quanto le trattenute effettuate dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero delle economie e delle Finanze, attraverso il sistema Noipa, non conoscono limitazioni e sarebbe auspicabile garantire dei confini certi della retribuzione oltre i quali l'Amministrazione non ha alcun potere di decurtazione e sui quali, invece, il dipendente può fare affidamento. Stesso discorso vale per le detrazioni a fondo pensione e per le addizionali eseguite dall'INPS.

Questo è quanto già accade nei casi di pignoramento. Il nostro ordinamento, infatti, vieta il pignoramento dell'intera quota di stipendio, garantendo al debitore il cosiddetto “minimo vitale”, ovvero un importo economico che permette al debitore di affrontare le spese quotidiane. La somma massima pignorabile dallo stipendio è pari a 1/5 del suo valore netto, ma è importante precisare che questa regola non vale sempre e che in alcuni casi si può arrivare a pignorare anche i 2/5.

Stesso principio è affermato per la pensione. In questo caso la legge 21 settembre 2022 n.142 ha stabilito che la somma sotto cui è previsto un divieto di trattenuta è pari a 1.000 euro.

La Corte costituzionale, inoltre, con sentenza n. 248 del 2015, ha affermato che lo scopo dell'art. 545 cod. proc. civ., relativo proprio ai crediti pignorabili, è quello di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa.

Si tratta di un principio, per le considerazioni esposte, estensibile a qualsivoglia tipologia di decurtazione dello stipendio.

Altro aspetto che rende necessaria l'affermazione di un minimo stipendiale garantito è l'impossibilità di svolgere altre attività lavorative retribuite e, pertanto, di avere altre fonti di sostentamento per il dipendente.

In generale per la categoria dei dipendenti pubblici è prevista l'incompatibilità tra prestazione lavorativa e attività lavorative concomitanti ed extraprofessionali che deriva dal principio di esclusività stabilito dall'art. 98, 1° comma della Costituzione secondo il quale "i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della nazione".

La norma, poi, che sancisce l'obbligo di esclusività è l'articolo 53, d.lgs. 165/2001, il quale stabilisce un generale divieto inderogabile estendendo a tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità assolute dettata dagli artt. 60-64 del D.P.R. n. 3 del 1957; definisce le eccezioni al regime delle incompatibilità assolute (personale docente della scuola; docenti universitari a tempo determinato; personale sanitario); prevede che l'amministrazione possa autorizzare i dipendenti a svolgere specifiche attività estranee all'attività lavorativa.

Tale divieto è ancora più forte per gli appartenenti alle Forze di polizia in virtù della specificità ad essi riconosciuta attesa la peculiarità della funzione svolta, che porta con sé il carico dell'assoluta impossibilità di svolgere altre attività lavorativa.

Infatti, il divieto viene ribadito dagli articoli 50 e 51 del D.P.R. n. 335 del 24.04.1982 recante norme su "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

polizia". In particolare, si statuisce che nessuno degli appartenenti alle Forze di Polizia può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Premesso ciò e considerato che, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 della Costituzione "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", garantire un limite minimo stipendiale non decurtabile è coerente con il predetto principio costituzionale di assicurare sempre al dipendente un minimo vitale e un'esistenza dignitosa.

Si dispone il seguente emendamento:

(Limiti alla decurtazione del cedolino stipendiale delle Forze di Polizia)

1.Si dispone l'inserimento dell'articolo 7 bis nel disegno di legge 1053 in materia di "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia, delle forze armate nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco", nel modo che segue:

7-bis. In virtù della specificità prevista dall'art. 19 della legge n.183 del 2010 e della conseguente incompatibilità con lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa in maniera continua e non gratuita, così come previsto dagli articoli 53 del d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e dagli articoli 50 e 51 del D.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982, ogni decurtazione, di qualsiasi natura, anche fiscale, a fondo pensione o sottoforma di addizionale, della retribuzione mensile ordinaria spettante agli appartenenti alle Forze di Polizia non dovrà superare la metà della stessa al fine di garantire un minimo vitale e un'esistenza dignitosa.

**- SPESA GIUSTIZIA DIPENDENTI PUBBLICI IN QUIESCENZA.**

L'aggiunta "anche in quiescenza" dopo "ai dipendenti pubblici" nell'articolo 48 del D.P.R. n. 115 del 2002 consente di non escludere il dipendente collocato a riposo dal rimborso

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

spese e dalle indennità previste a favore dei testimoni per fatti inerenti al servizio. Considerato che la testimonianza prevista ex lege è esclusiva conseguenza dell'attività svolta dalle forze dell'ordine, la modifica permette agli ex appartenenti di non sostenere personalmente le conseguenti incombenze economiche. Garantire l'ordinario trattamento di missione anche al personale in quiescenza chiamato a testimoniare "per fatti inerenti al servizio" risolve il gravoso onere delle spese di vitto e alloggio in particolar modo per quelle testimonianze da svolgersi a chilometri di distanza dalla propria residenza.

Si propone il seguente emendamento:

1. All'art. 48, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" dopo le parole "ai dipendenti pubblici" aggiungere le seguenti: "anche in quiescenza".
2. La competenza alla gestione delle spese di cui al presente articolo è dell'ufficio amministrativo contabile dell'ultima sede di servizio

\* \* \* \* \*

Si auspica che le predette osservazioni possano essere spunto di riflessioni e fatte proprie dalla Commissione.

Restando a disposizione per eventuali approfondimenti anche nella forma della audizione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

-Stefano PAOLONI -  
